

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1233

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1988

—————

Aumento della dotazione organica del personale del Ministero
di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È ben nota la situazione di gravissima difficoltà in cui versano alcuni uffici giudiziari, oppressi da notevoli carichi di lavoro e spesso anche dall'intenso e prolungato impegno richiesto dalla trattazione di processi penali di eccezionale complessità per il numero o la qualità degli imputati o per la natura dei delitti perseguiti.

L'esigenza è avvertita in modo particolarmente acuto in alcune aree e per certi tipi di uffici; è comunque una costante nella prospettiva di un accettabile grado di efficienza e si riverbera sull'intero territorio nazionale.

Per fronteggiare tali situazioni e per soddisfare le pressanti ed indifferibili esigenze di funzionalità, occorre anzitutto intervenire in termini di personale. S'impone quindi, come prima misura, un ampliamento del ruolo organico della magistratura, ampliamento che per ora viene determinato, avuto riguardo agli stanziamenti previsti per il triennio 1988-1990 dalla tabella B annessa alla legge 11 marzo 1988, n. 67, in 329 unità per l'anno 1988, in 105 unità per l'anno 1989 ed in 26 unità per l'anno 1990, salvi quegli ulteriori aumenti che dovessero risultare necessari specie per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica si provvederà all'ampliamento delle piante organiche degli uffici giudiziari che versano nelle suindicate situazioni e fra i quali vanno distribuiti, in proporzione alle rispettive esigenze, i posti previsti in aumento.

Sempre al fine di realizzare una maggiore efficienza del servizio giudiziario ed un sensibile miglioramento nel settore della giustizia e per una pronta copertura delle vacanze nel ruolo organico della magistratura man mano che si verificano, il provvedimento prevede che nella determinazione dei posti da mettere a concorso si possa tener conto, oltrechè di quelli già disponibili, anche dei posti che si renderanno vacanti nell'anno in cui il concor-

so viene indetto e nei cinque anni successivi, aumentati di una quota numerica pari al dieci per cento. Tale quota, infatti, corrisponde alla media di scoperture verificatesi nell'ultimo quinquennio per motivi diversi dal collocamento in pensione per limiti di età. La previsione non comporta ulteriori oneri di spesa, trattandosi pur sempre di reclutamenti da farsi nell'ambito dell'organico come sopra determinato e con utilizzo delle ordinarie dotazioni di bilancio.

D'altronde l'esperienza acquisita in sede di applicazione della legge 17 novembre 1978, n. 746, che prevedeva, all'articolo 1, la possibilità di coprire le vacanze verificatesi nell'anno successivo a quello di indizione del concorso, e della legge 4 febbraio 1985, n. 11, la quale ha esteso al triennio successivo a quello del bando le vacanze da coprire, ha dimostrato l'inadeguatezza dei periodi presi in considerazione in rapporto all'obiettivo della norma, essendosi perpetuato il divario fra organico nominale e numero di magistrati effettivamente in servizio.

Tuttavia la risposta in termini di personale, ormai indifferibile, non potrebbe realizzare un effettivo incremento dell'efficienza degli uffici qualora alle nuove unità di magistrati non si affiancassero unità delle categorie di personale impiegato nell'assistenza al giudice o comunque nello svolgimento delle attività connesse in via diretta e indiretta allo svolgimento delle attività giudiziaria e giurisdizionale.

È necessario, quindi, provvedere ad un ampliamento della dotazione organica del personale dell'amministrazione giudiziaria, con esclusione di quello dirigenziale e dell'ex carriera direttiva, per il quale non si ravvisa necessità di aumento.

Tale ampliamento, sempre nei limiti degli stanziamenti previsti dalla tabella B annessa alla legge n. 67 del 1988, è stato determinato secondo un rapporto proporzionale con quello previsto per il ruolo organico della magistratu-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ra ed in relazione alle esigenze espresse dai capi degli uffici, verificate attraverso un procedimento statistico sulla base del rapporto fra procedimenti sopravvenuti e definiti nell'arco di un anno, e secondo l'esigenza di attribuire a ciascun ufficio almeno una unità per ogni profilo funzionale secondo la rigida separazione delle attribuzioni operata dalla legge n. 312 del 1980.

Gli incrementi della dotazione organica sono pertanto stabiliti nelle entità che risultano dalla seguente tabella:

- Assistenti giudiziari (VI qualifica funzionale):
 - 230 unità per l'anno 1988;
 - 73 unità per l'anno 1989;
 - 18 unità per l'anno 1990.
- Dattilografi (IV qualifica funzionale):
 - 156 unità per l'anno 1988;
 - 50 unità per l'anno 1989;
 - 12 unità per l'anno 1990.

- Conducenti di automezzi speciali (IV qualifica funzionale):

- 35 unità per l'anno 1988;
- 11 unità per l'anno 1989;
- 2 unità per l'anno 1990.

- Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera (III qualifica funzionale):

- 71 unità per l'anno 1988;
- 22 unità per l'anno 1989;
- 5 unità per l'anno 1990.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge è stato valutato in lire 10,42 miliardi per l'anno 1988 (nella previsione che le nuove assunzioni andranno a regime con la data del 1° agosto 1988), in lire 33 miliardi per l'anno 1989 e in lire 35 miliardi per l'anno 1990, e ad esso si fa fronte mediante utilizzazione degli stanziamenti accantonati nella specifica voce della tabella B annessa alla legge 11 marzo 1988, n. 67.

RELAZIONE TECNICA

In ottemperanza a quanto disposto dalla circolare 29 aprile 1988, n. 10.3.1/77(7237) della Presidenza del Consiglio dei ministri si comunicano i seguenti dati relativi allo schema di disegno di legge concernente «Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria»:

A) *Personale* (costo unitario):

Uditore giudiziario	L.	37.947.690
Segretario VI livello	»	27.152.596
Coadiutore IV livello	»	24.003.666
Autista IV livello	»	24.003.666
Commesso III livello	»	23.129.460

B) *Distribuzione aliquote sullo stanziamento globale da assegnare ai differenti aumenti degli organici:*

Magistrati	50%
Segretari	25%
Coadiutori	15%
Commessi	} 10%
Autisti	

COSTO UNITARIO DEL PERSONALE

UDITORI

	1° semestre	2° semestre
Stipendio	L. 14.808.081	17.275.032
Tredicesima	» 1.234.007	1.439.586
Indennità integrativa speciale	» 11.201.852	11.201.852
	<u>L. 27.243.940</u>	<u>29.916.470</u>
Assistenza (9,60%)	L. 2.615.418	2.871.981
Previdenza (7,10% su 80%)	» 911.191	1.062.990
	<u>L. 30.770.549</u>	<u>33.851.441</u>
Indennità	L. 4.686.766	4.686.766
Assistenza (9,60%)	» 449.930	449.930
	<u>L. 35.907.245:</u>	<u>38.988.137:</u>
	2	2
	<u><u>L. 17.953.622</u></u>	<u><u>+19.994.068=</u></u>
Totale. . .	L. 17.953.622	+19.994.068=
Costo globale =	37.947.690	

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COSTO UNITARIO DEL PERSONALE

SEGRETARI

Stipendio	L.	7.200.000
Tredicesima	»	600.000
Indennità integrativa speciale	»	10.954.033
		<hr/>
	L.	18.754.033
		<hr/>
Assistenza (9,60%)	L.	1.800.387
Previdenza (7,10% su 80%)	»	443.040
		<hr/>
	L.	20.997.460
		<hr/>
Indennità	L.	5.616.000
Assistenza (9,60%)	»	539.136
		<hr/>
Totale. . .	L.	27.152.596
		<hr/> <hr/>

COSTO UNITARIO DEL PERSONALE

COADIUTORI DATTILOGRAFI GIUDIZIARI

Stipendio	L.	5.500.000
Tredicesima	»	458.333
Indennità integrativa speciale	»	10.954.033
		<hr/>
	L.	16.912.366
		<hr/>
Assistenza (9,60%)	L.	1.623.587
Previdenza (7,10% su 80%)	»	338.433
		<hr/>
	L.	18.874.386
		<hr/>
Indennità	L.	4.680.000
Assistenza (9,60%)	»	449.280
		<hr/>
Totale. . .	L.	24.003.666
		<hr/> <hr/>

COSTO UNITARIO DEL PERSONALE

AUTISTI

Stipendio	L.	5.500.000
Tredicesima	»	458.333
Indennità integrativa speciale	»	10.954.033
		<hr/>
	L.	16.912.366
		<hr/>
Assistenza (9,60%)	L.	1.623.587
Previdenza (7,10% su 80%)	»	338.433
		<hr/>
	L.	18.874.386
		<hr/>
Indennità	L.	4.680.000
Assistenza (9,60%)	»	449.280
		<hr/>
Totale. . .	L.	24.003.666
		<hr/> <hr/>

COSTO UNITARIO DEL PERSONALE

COMMESSI

Stipendio	L.	4.800.000
Tredicesima	»	400.000
Indennità integrativa speciale	»	10.954.033
		<hr/>
	L.	16.154.033
		<hr/>
Assistenza (9,60%)	L.	1.550.787
Previdenza (7,10% su 80%)	»	295.360
		<hr/>
	L.	18.000.180
		<hr/>
Indennità	L.	4.680.000
Assistenza (9,60%)	»	449.280
		<hr/>
Totale. . .	L.	23.129.460
		<hr/> <hr/>

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNO 1988

(Aumenti degli organici rapportati alla disponibilità di lire 25 miliardi)

Magistrati	n. 329	L. 12.500.000.000	(50%) : 37.947.690	= 329
Segretari VI livello	» 230	» 6.250.000.000	(25%) : 27.152.596	= 230
Coadiutori IV livello	» 156	» 3.750.000.000	(15%) : 24.003.666	= 156
Commessi III livello	» 71	» 1.650.000.000	(0,66% del 10%) : 23.129.460	= 71
Autisti IV livello	» 35	» 850.000.000	(0,33% del 10%) : 24.003.666	= 35
<hr/>				
	n. 821	L. 25.000.000.000		821

ANNO 1989

(Aumenti degli organici rapportati alla disponibilità di lire 8 miliardi)

Magistrati	n. 105	L. 4.000.000.000	(50%) : 37.947.690	= 105
Segretari VI livello	» 73	» 2.000.000.000	(25%) : 27.152.596	= 73
Coadiutori IV livello	» 50	» 1.200.000.000	(15%) : 24.003.666	= 50
Commessi III livello	» 22	» 528.000.000	(0,66% del 10%) : 23.129.460	= 22
Autisti IV livello	» 11	» 272.000.000	(0,33% del 10%) : 24.003.666	= 11
<hr/>				
	n. 261	L. 8.000.000.000		261

ANNO 1990

(Aumenti degli organici rapportati alla disponibilità di lire 2 miliardi)

Magistrati	n. 26	L. 1.000.000.000	(50%) : 37.947.690	= 26
Segretari VI livello	» 18	» 500.000.000	(25%) : 27.152.596	= 18
Coadiutori IV livello	» 12	» 300.000.000	(15%) : 24.003.666	= 12
Commessi III livello	» 5	» 132.000.000	(0,66% del 10%) : 23.129.460	= 5
Autisti IV livello	» 2	» 68.000.000	(0,33% del 10%) : 24.003.666	= 2
<hr/>				
	n. 63	L. 2.000.000.000		63

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il ruolo organico del personale della magistratura, stabilito dalla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1986, n. 335, è aumentato di 329 unità per l'anno 1988, di 105 unità per l'anno 1989 e di 26 unità per l'anno 1990.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle esigenze determinate dalla gravità dei carichi di lavoro, attingendo al contingente in aumento di cui al comma 1.

3. Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per l'ingresso in magistratura può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del 10 per cento.

Art. 2.

1. La dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale dell'assistente giudiziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, di 230 unità per l'anno 1988, di 73 unità per l'anno 1989 e di 18 unità per l'anno 1990.

2. La dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale del dattilografo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, di 156 unità per l'anno 1988, di 50 unità per l'anno 1989 e di 12 unità per l'anno 1990.

3. La dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale del conducente di auto-

mezzi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, di 35 unità per l'anno 1988, di 11 unità per l'anno 1989 e di 2 unità per l'anno 1990.

4. La dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale dell'addetto ai servizi ausiliari e di anticamera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, di 71 unità per l'anno 1988, di 22 unità per l'anno 1989 e di 5 unità per l'anno 1990.

5. Nella determinazione dei posti da mettere a concorso con riferimento ai profili di assistente giudiziario, dattilografo, conducente di automezzi speciali, addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del 10 per cento.

Art. 3.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 10.420 milioni per l'anno 1988, a lire 33.000 milioni per l'anno 1989 ed a lire 35.000 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.